

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva il reclamo presentato da A.M. avverso la decisione del magistrato di sorveglianza di Alessandria con il quale era stata disposta l'espulsione come misura di sicurezza. Osservava che la pericolosità sociale del condannato non risultava superata dal suo corretto comportamento in carcere che gli aveva fatto beneficiare di permessi premio e liberazione anticipata in quanto i rapporti con il figlio avevano avuto bisogno di controlli da parte dei servizi sociali, la relazione con la convivente era sospetta, essendo stata costei correa nel traffico di stupefacenti; il condannato, inoltre, risultava ben inserito in un vasto traffico di stupefacenti e risultava privo di fonti lecite di sostentamento; infine la concessione di permessi premi atteneva al recupero del condannato ma non elideva la sua pericolosità sociale.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva violazione di legge in quanto il tribunale aveva valutato la sua pericolosità sulla base della sentenza di condanna e non alla luce del suo corretto comportamento carcerario, venendo meno all'obbligo di esprimere un giudizio attuale di pericolosità. Doveva inoltre essere valutato il suo diritto a vivere col figlio, stabilmente residente in Italia, mentre la mancanza di permesso di soggiorno non comportava un giudizio di pericolosità.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. L'espulsione disposta nei confronti del condannato è una misura di sicurezza e non una misura alternativa alla detenzione per cui i suoi presupposti sono l'attualità del giudizio di pericolosità, già effettuato al momento della sua applicazione con la sentenza di condanna. Gli elementi di valutazione utilizzati dal tribunale di sorveglianza partono correttamente dalla gravità del fatto e dalla personalità del condannato e valutano le possibilità future del detenuto di delinquere o meno; la mancanza di una fonte lecita di sostentamento in uno con la mancanza del permesso di soggiorno, l'insussistenza di una vita familiare stabile ed estranea al mondo criminale costituiscono validi elementi su cui fondare il giudizio di pericolosità sociale. Di contro il corretto comportamento in carcere e la regolare fruizione di permessi di soggiorno non costituiscono elementi su cui fondare il venir meno della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2008